



Allegato A



Università Popolare di Sora - APS

Il sapere è verità e bellezza

Titolo I

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Scopi, Finalità, Specificazioni.

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **UNIVERSITA' POPOLARE DI SORA APS**, in ottemperanza alle disposizioni del 'Codice del Terzo Settore', Decreto legislativo 117 del 3 agosto 2017 (d'ora in avanti Codice). **L'Associazione ha la sua sede legale in Via Francesco Vanni snc - 03039 Sora (FR).** L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e da un eventuale regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, potrà istituire e sopprimere con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali operative, succursali, filiali, variare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine e nello specifico l'associazione mira alla promozione sociale e alla formazione culturale in favore dei cittadini del territorio, senza distinzione di nazionalità di religione,

di sesso, di età e di censo. In particolare, l'associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire e svolgere attività culturali sia generiche che specializzate di cui all'art. 6 del presente statuto, così da favorire la diffusione e la formazione culturale per tutti i cittadini italiani, oltre che per quelli dei Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti, con particolare riguardo a coloro che sono bisognosi e desiderosi di conseguire percorsi formativi e culturali nell'ottica della formazione permanente. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4

Specificazioni

L'Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali di Università Popolari o Università per la formazione degli Adulti, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo. L'Associazione può costituire/partecipare a organismi (associazioni, coordinamenti, e altri enti e forme organizzative) che abbiano lo stesso scopo e finalità. Si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima. L'Associazione opera mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie e gli Enti locali.

Titolo II

Attività esercitate

Art. 5

Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente statuto, le attività si estrinsecano nell'arco dell'anno denominato "anno accademico" che inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre:

- Attività di interesse generale;
- Attività e azioni specifiche;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6

Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo

quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni qui di seguito elencate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e del CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g del CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del CTS); ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l del CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del CTS);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p del CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r del CTS);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lettera v del CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w del CTS);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z del CTS).

Art. 7

Attività e azioni specifiche

In particolare, organizza ed esercita le seguenti attività e azioni specifiche per la realizzazione delle finalità dichiarate nell'art 3 del presente statuto al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune:

1. organizzare e gestire attività di Formazione Permanente e di Educazione degli Adulti;
2. istituire, organizzare e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di formazione teorico-pratico su qualsiasi argomento, a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero scolastico, per cittadini italiani e stranieri, utilizzando anche le piattaforme e-learning e le piattaforme per la comunicazione in rete, ciò anche per conto e in collaborazione con Università, Scuole, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
3. progettare organizzare e gestire un Osservatorio sui bisogni formativi della Regione, della Provincia e dei Comuni relativi;
4. organizzare e gestire, doposcuola per tutti i livelli scolastici sul territorio in cui opera;
5. proporre organizzare gestisce progetti per l'alternanza scuola lavoro;
6. predisporre un centro di documentazione ed un servizio di pubblica lettura a favore dei soci e per quanti siano interessati ad un'attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;
7. curare anche in forma diretta la produzione editoriale di libri, riviste, giornali e di audiovisivi, l'edizione e la relativa distribuzione;
8. avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
9. promuovere la costituzione di Istituti, Musei, Biblioteche, Laboratori e Centri per la ricerca culturale, spirituale, religiosa ed esoterica;
10. gestire in forma diretta, o mediante apposite convenzioni, gli Istituti, Musei, Laboratori, Biblioteche, Centri di ricerca connessi alle finalità dell'Associazione;
11. proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione;
12. istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori;
13. esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali con Università Italiana,

- Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o della terza età;
14. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
 15. accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi
 16. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
 17. avanzare proposte agli enti pubblici locali (Regione, Comune, Provincia, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;
 18. rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri delle Università Popolari e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;
 19. rilasciare attestati di frequenza, tessere, distintivi, attestati e similari
 20. promuovere e favorire attività sportive, ambientali e del tempo libero.
 21. Per lo svolgimento dei suddetti compiti, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati come stabilito dal successivo articolo 10.

Art. 8

Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi (Fundraising, raccolta fondi per necessità specifiche, Crowdfunding, finanziamento collettivo civico) può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9

Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti

che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Art. 10

Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Titolo III

Funzionamento

Art. 11

Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Il Bilancio preventivo relativo al successivo anno, andrà ugualmente predisposto dal Consiglio Direttivo, ed approvato,

unitamente alla relazione programmatica, entro il 30 novembre dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12

Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le altre risorse economiche di cui all'art.13. Con riferimento al patrimonio esistente si rimanda a quanto stabilito all'art. 31, nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art.2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti, fondazioni, associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altri enti, fondazioni ed associazioni che svolgono attività di interesse generale anche culturale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Art.14

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività generali e dalle attività e azioni specifiche connesse di cui all'art. 6 e 7;
- dal ricavato delle attività di cui all'art.8 del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.15

Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate previo pagamento delle spese di riproduzione, come determinate dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16

Revisione legale dei Conti

Nel caso previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui

all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.17 Adesione all'Associazione

Possono aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, ovvero partecipando ai corsi organizzati dalla Università Popolare, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale prescritta. La tessera ha valore annuale. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, in considerazione della principale attività dell'associazione, consistente nella realizzazione di corsi di insegnamento. Conseguentemente, la tessera sociale scade e la conseguente qualifica di associato viene meno al 31 dicembre di ogni anno. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tessceramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 18

Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni) organizzate dall'Università Popolare, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa;
- c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- d) a frequentare i locali dell'associazione destinati allo svolgimento dei corsi;
- e) a partecipare alle assemblee;
- f) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- g) ad approvare i bilanci;
- h) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- i) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni, iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 19

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.
- e) A mantenere la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà

63

- richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;
- f) A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 20

Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per mancato rinnovo alla scadenza dell'anno sociale;
- b) per recesso;
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d) per decesso;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione anticipatamente alla scadenza dell'anno solare. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Collegio dei Probiviri. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 21

Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 22

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio

preventivo, è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiormente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal vice-presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accetta il risultato delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario e all'occorrenza gli scrutatori. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, per alzata di mano, tranne il caso in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- approva i regolamenti interni;

- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte di metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari il proprio presidente;

Art. 23

Elezioni, Gratuità, Incompatibilità e Ineleggibilità Cariche Sociali.

Tutti gli Organi di cui al precedente articolo 20 durano in carica per tre anni ed alla scadenza sono rieleggibili, tutte le cariche sono gratuite. Per l'elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, da Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori. L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'Università Popolare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dall'assemblea. Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura ed affiggerlo all'Albo sociale presso la sede dell'Università Popolare. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela. Tale causa di incompatibilità

determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere alle operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine in ogni caso decadono alla fine del mandato quadriennale. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, si procederà a nuove elezioni secondo le norme previste dallo Statuto e Dal Regolamento Interno. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente, in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo,

custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili degli eventuali Comitati o commissioni di lavoro;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- eleggere al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- nominare i componenti del Comitato Organizzativo Didattico e del Comitato Tecnico Scientifico;
- approvare, su proposta del Presidente, il programma annuale dei corsi di cui al precedente determinando il contributo per l'ammissione e la frequenza;
- formalizzare, approvare e stipulare tutti gli atti per la gestione dell'Associazione, e i contratti e atti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- assegnare gli incarichi di lavoro;
- approvare i programmi di raccolta fondi;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti finalizzati a recepire finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

- deliberare in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Art. 25 **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. È eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica per tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. La stessa procedura viene seguita per il Vice-presidente. È eletto Presidente il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze ed assume la carica di vice-presidente il secondo classificato. Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- presiede il Comitato Tecnico Scientifico;

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, o rinuncia all'incarico del Presidente, il Vice presidente ne assume la carica, fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente potrà essere revocato dall'Assemblea previa presentazione di apposita mozione di sfiducia.

Art. 26 **Il Segretario**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci. Al Segretario è demandato in particolare la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull'associazione.

Art. 27 **Il Tesoriere.**

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale amministrativa dell'Associazione. Inoltre, avvalendosi anche dell'apporto dei Consiglieri incaricati, cura la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione e della funzionalità e rispondenza alle normative tempo per tempo in vigore, dei locali e delle aule ove vengono svolti i corsi di cui al precedente articolo 6, primo

comma. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione. Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio.

Art. 28

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice presidente il Segretario, il Tesoriere è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, è pensato come luogo privilegiato del dialogo tra associazione e mondo esterno con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento che garantiscano all'Associazione elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca. Il comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell'Associazione, è un organo consultivo. Il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico dell'Associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il responsabile del Comitato è il Presidente dell'Associazione. I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- promuovere l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
- progetta, organizza e gestisce le campagne di raccolta fondi;

Art. 29

Collegio dei Proviviri.

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l'elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procederà all'elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva. Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due membri. Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell'associazione, ovvero di fatti che ne determinino l'indegnità. Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa. Nei confronti dell'incolpato, ritenuto responsabile dell'infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto

delle circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dell'attività sociale e dall'esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell'esclusione dall'associazione. Il Collegio dei Proibiviti decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificate nell'attività degli organi sociali. Il Collegio può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l'associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti. In tal caso, la decisione del Collegio dei Proibiviti sarà inappellabile. Il procedimento sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 30

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 31

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 32

Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 33

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento,

con espressa esclusione - ai sensi degli articoli 49 e 50 del d. lgs. 117/2017 del patrimonio di titolarità dell'Associazione già esistente alla data dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, l'incremento patrimoniale dell'Associazione formatosi successivamente alla data dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che dovesse residuare dalla procedura liquidatoria sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 34

Norma transitoria e Legge Applicabile.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. L'Associazione è regolata dalla legge italiana.

DEL 26 NOVEMBRE 2020

Ed. Kuhn

Memo LeFevre